



CITTA' DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Direzione Risorse Umane

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Atto n° 877

Data 14.03.2024

Oggetto: Corresponsione Indennità sostitutiva per ferie non godute ad ex dipendente dell'Ente.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 14.03.2024

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2566,83 è imputata al CAP. 235/1 LIQ.821/2024 -€651,97 CAP.2351/15 LIQ.822/2024 -
€.218,18 CAP.235/35 LIQ.823/2024

VISTO: si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 14.03.2024

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

Il Dirigente

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Vista la nota prot. 664/Avv. datata 20/02/2024, con la quale la Direzione Avvocatura trasmette allo scrivente la richiesta prot.gen. 6658 del 14/02/2024, con cui l'avv. (omissis), in nome e per conto del proprio assistito, (omissis), ha reiterato *“la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie”*;

Dato atto:

- che (omissis) è stato dipendente del Comune di Vittoria con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 110 c. 1 del d.lgs. 267/2000- alta specializzazione- ex cat. D3- presso la Direzione Avvocatura dal 9 maggio 2018 fino al 28/3/2021;
- che il rapporto di lavoro è cessato a seguito delle dimissioni volontarie presentate in data 1 marzo 2021 in quanto vincitore di concorso a tempo indeterminato Direttore Area III F3 del Ministero della Giustizia, per la sede di Trieste;
- Che il suddetto dipendente con nota del 5/3/2021, presentava richiesta di usufruire del congedo ordinario a lui spettante;

Vista la nota prot. 1099 del 8/3/2021, di riscontro alla richiesta sopra specificata, con la quale il Dirigente Avvocato dell'ente afferma che *"non è possibile accogliere al Sua richiesta al fine di non pregiudicare la difesa dell'Ente"*;

Verificato che il dipendente aveva maturato ma non ha potuto usufruire per ragioni di servizio, alla data di cessazione, n. 23 giorni di ferie relative all'anno 2020, oltre a n. 7 giorni di ferie relative all'anno 2021;

Visto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali del 21/5/2018, vigente alla cessazione del rapporto di lavoro che all'art. 28 c. 11 dispone: "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative";

Dato atto che la superiore disposizione è stata confermata dal successivo CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

Dato atto:

- che con l'entrata in vigore della disciplina di spending review (D.L. n. 95/2012) è stato introdotto un divieto generalizzato di monetizzazione delle ferie al fine di contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte del datore di lavoro, nei casi in cui il lavoratore concorra in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro, ivi inclusi i comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto stesso (ad esempio: licenziamento disciplinare e mancato superamento del periodo di prova).
- che il predetto divieto solo in parte viene temperato da una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che ne consente il pagamento in presenza di circostanze sostanzialmente non riconducibili alla volontà del dipendente (cfr. note e circolari esplicative emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato e dall' A.R.A.N. (M.E.F., RGS, prot. 94806/20129, Dip. F.P. prot. 32937/2012, ARAN, indicazione monografica sul Divieto di monetizzazione delle ferie, a cura di Soloperto, 2012), ARAN, Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi, Ferie e festività, dicembre 2015), Corte Costituzionale (sentenza n.95/2016);

Richiamata la giurisprudenza più recente, secondo la quale il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non può considerarsi assoluto, nel senso di proibire radicalmente il pagamento del compenso sostitutivo anche a fronte di evidenti impossibilità al godimento delle ferie non attribuibili in alcun modo alla volontà del lavoratore (malattia, motivate esigenze di servizio), configurandosi, nel caso di prevalenti esigenze di servizio, il divieto di monetizzazione come un comportamento censurabile, non essendo logico far derivare da una violazione dell'art.36 della Costituzione imputabile alla pubblica amministrazione il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario di una prestazione comunque effettuata (cfr. Tribunale Teramo sez.lav., 16.10.2019, n.514 – TAR Calabria, Catanzaro, Sentenza n.376 del 7 marzo 2017 – Consiglio di Stato, Sezione I, parere

n.154 del 20 gennaio 2020 – TAR Roma, sez.II, 11.05.2020, n.4898 – Corte Costituzionale, Sentenza n.95 del 06.05.2016 – Consiglio di Stato, Sentenza n.7640 pubblicata il 16.11.2021, Cassazione Ordinanza n.29113 del 06.10.2022);

Vista, in ultimo la sentenza della Corte di Giustizia Europea 18 gennaio 2024 C-218/2022, nella quale, limitatamente alla normativa nazionale italiana sopra richiamata, viene dettata la seguente dichiarazione: le norme comunitarie *“devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”*;

Dato atto che i principi contenuti nella citata sentenza, anche se non hanno quale conseguenza l'abrogazione o la disapplicazione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale dipendente o dei dirigenti, comportano, nel caso in cui il lavoratore non sia stato posto nelle condizioni di usufruire delle ferie annuali retribuite, la conseguenza di dovere corrispondere l'indennità sostitutiva;

Rilevato che il dipendente, per le ragioni sopra evidenziate, aveva maturato ma non ha potuto usufruire per ragioni di servizio, alla data di cessazione, di n. 23 giorni di ferie relative all'anno 2020, oltre a n. 7 giorni di ferie relative all'anno 2021;

Acclarato che:

- la mancata autorizzazione alla fruizione delle ferie relative agli anni 2020 e 2021 risulta da data certa;
- le motivazioni del diniego sono documentate e motivate dal datore di lavoro;
- il lavoratore ha rassegnato le proprie dimissioni da un contratto a tempo determinato al fine di sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato in quanto vincitore di concorso pubblico;

Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001, non disapplicato dai successivi CCNL, il compenso sostitutivo delle ferie non fruite è determinato per ogni giornata prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera e), del CCNL del 14 settembre 2000;

Verificato che la retribuzione giornaliera utile per la determinazione del compenso sostitutivo del numero dei giorni di ferie non godute, comporta la spesa di seguito indicata, come da conteggi del servizio Risorse Umane:

anno	Retribuzione mensile (art. 52 c. 2 lett.e) ccnl 14/9/2000	Retribuzione giornaliera (retribuzione mensile /26)	giorni	Indennità emolumenti	Oneri riflessi	IRAP	Totale spesa
2020	€. 2.212,08	€. 85,08	23	€. 1.956,84	€. 497,04	€. 166,33	€.2.620,21
2021	€. 2.265,68	€. 87,14	7	€. 609,99	€. 154,94	€. 51,85	€. 816,78
				€. 2.566,83	€. 651,97	€. 218,18	€. 3.436,99

Dato atto che l'importo sopra specificato è imputato ai seguenti capitoli ed impegni del bilancio 2024:

- in quanto ad €. 2.566,83 per emolumenti da corrispondere al dipendente avente diritto al cap. 235/1 imp. 49/2024;

- in quanto ad €. 651,97 per oneri riflessi da versare alle casse previdenziali al cap. 235/15 imp. 50/2024;
- in quanto ad €. 218,18 per IRAP da versare all'Erario al cap. 235/35 imp. 51/2024;

Ritenuto pertanto di dovere pagare all'ex dipendente indicato, la somma complessiva di €.2.566,83 oltre oneri riflessi, a titolo di compenso sostitutivo per le giornate di ferie maturate negli anni 2020 e 2021 e non godute.

Visti

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- Il regolamento comunale di contabilità;
- l'OREL vigente in Sicilia;

Determina

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di liquidare all'ex dipendente (omissis), a titolo di compenso sostitutivo per le giornate di ferie maturate nell'anno 2020 (n. 23) e 2021 (n.7) e non godute, la somma di € 2.566,83 come da conteggio effettuato dal servizio Risorse Umane, oltre ad €. 651,97 per oneri riflessi da versare alle casse previdenziali e ad €. 218,18 per IRAP da versare all'Erario;
2. Di dare atto che l'importo sopra specificato è imputato ai seguenti capitoli ed impegni del bilancio 2024:
 - in quanto ad €. 2.566,83 per emolumenti da corrispondere al dipendente avente diritto al cap. 235/1 imp. 49/2024;
 - in quanto ad €. 651,97 per oneri riflessi da versare alle casse previdenziali al cap. 235/15 imp. 50/2024;
 - in quanto ad €. 218,18 per IRAP da versare all'Erario al cap. 235/35 imp. 51/2024;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Gestione Contabile del personale al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto all'ex dipendente con la prima mensilità utile;
4. Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
5. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e sul sito dell'Ente, nella Sezione Atti Amministrativi.

Il Funzionario titolare di E.Q.
F.TO Dott.ssa Giuseppa Di Modica

Il dirigente
F.TO Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal...15.03.2024.....al...29.03.2024.....e registrata al n..... del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO